

DETERMINAZIONI RELATIVE ALL'INGRESSO DELLA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE ALPI ACQUE S.P.A. NELLA SOCIETÀ CONSORTILE CO.GE.S.I. S.C.R.L., AFFIDATARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'ATO N. 4 CUNEESE, AI FINI DELL'ATTUAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELIBERATO DALL'ENTE DI GOVERNO DELL'ATO N. 4 CUNEESE.

Dato atto che il Comune partecipa all'Ente di Governo dell'Ambito territoriale ottimale n. 4 Cuneese (di seguito, rispettivamente, "EGATO" e "ATO") per la gestione in forma associata, come per legge, del servizio idrico integrato (di seguito "s.i.i.").

Vista la deliberazione della Conferenza dei rappresentanti degli enti locali partecipanti all'EGATO 7 maggio 2018, n. 12 (di seguito la "deliberazione n. 12/2018"), che individua come forma di gestione unica del s.i.i. nell'ATO n. 4 Cuneese l'affidamento diretto a «*società interamente pubblica in house a tipologia consortile*» (punto 2) e contestualmente approva, quale «*parte integrante e sostanziale*» della deliberazione stessa, a sostegno istruttorio e motivazionale della scelta compiuta, «*la relazione motivata, predisposta dagli uffici dell'[EGATO]*», contenente, tra l'altro, «*il Piano economico-finanziario asseverato*» e la «*Relazione di Asseverazione*» relativi alla nuova gestione *in house* del s.i.i. (punto 5).

Visto, in particolare, il punto 4 della deliberazione n. 12/2018, dove viene tra l'altro stabilito, per la «*futura definizione dell'assetto organizzativo*» della nuova gestione *in house* del s.i.i.:

- che la società consortile, titolare unica dell'affidamento, «*al fine di valorizzare adeguatamente i singoli territori*», operi attraverso società consorziate «*in sub-ambiti provinciali sufficientemente vasti e territorialmente delimitati, in almeno 4 aree*»;
- «*di perseguire l'obiettivo del mantenimento delle strutture organizzative già create, non solo delle società pubbliche ma anche delle società miste pubblico-private, tramite la liquidazione dei soci privati e la loro trasformazione in società interamente pubbliche, al fine di non disperdere il know how creato e mantenere gli assetti organizzativi dei Gestori in prossimità degli utenti*».

Visto, altresì, il preambolo motivazionale della deliberazione n. 12/2018, il quale, a giustificazione della preferenza accordata alla gestione *in house* secondo un modello consortile, fondato anche su società consorziate operative in porzioni territoriali dell'ATO:

- dà atto della «*vastità del territorio*» dell'ATO;
- ritiene «*importante valorizzare le esperienze lavorative maturate anche attraverso la conoscenza delle peculiarità territoriali come valori portanti della futura gestione*»;
- reputa «*fondamentale garantire la prossimità tra l'erogatore del servizio e l'utente*»;
- valuta adeguato l'affidamento a una società *in house* «*a tipologia consortile*», perché «*consent[e] di conciliare l'unicità della gestione ... con la prossimità della gestione agli utenti, attraverso le attività svolte dalle società consorziate*», le quali potranno tenere conto delle «*effettive esigenze manifestate dalla comunità locali di riferimento*»;
- richiama il Piano d'Ambito (approvato – come detto – dalla deliberazione stessa e allegato quale sua parte integrante e sostanziale), laddove esso articola l'assetto organizzativo della gestione del s.i.i. nell'ATO «*in una struttura centrale a scala d'ambito, e in sedi territoriali operative che dipendono direttamente dalla strutturale centrale di gestione*».

Vista la conseguente deliberazione della Conferenza dei rappresentanti degli enti locali partecipanti all'EGATO 27 marzo 2019, n. 6 (di seguito la "deliberazione n. 6/2019"), con la

quale la gestione del s.i.i. nell'ATO n. 4 Cuneese è stata affidata *in house* alla società consortile a responsabilità limitata Consorzio Gestori Servizi Idrici (di seguito "CO.GE.S.I.") sino al 31 dicembre 2047.

Dato atto che, in base alla deliberazione n. 6/2019:

- l'affidamento a CO.GE.S.I. è divenuto effettivo dal 1° luglio 2019 solo nel territorio dei Comuni già serviti dalle società a totale partecipazione pubblica consorziate in CO.GE.S.I. (punto 7),
- nel territorio dei Comuni già serviti da società a partecipazione mista pubblico-privata l'affidamento a CO.GE.S.I. diverrà, invece, effettivo solo a seguito del pagamento a tali società, da parte di CO.GE.S.I., del valore residuo, con il correlato trasferimento a CO.GE.S.I., da parte delle società medesime, dei beni strumentali necessari alla prosecuzione del servizio (punti 7 e 8);
- nelle more del subentro di CO.GE.S.I., le società di cui al punto precedente sono tenute a «continuare la loro operatività» (punto 9).

Dato atto che nel territorio comunale ha quindi continuato ad operare – e tuttora opera – la società Alpi Acque s.p.a. (di seguito "Alpi Acque") di cui il Comune è socio; società già a partecipazione mista pubblico-privata con partecipazione per il 49% del capitale sociale del socio privato Egea Acque s.p.a. (di seguito "Egea Acque").

Considerato che anche la deliberazione n. 6/2019, richiamando in premessa la deliberazione n. 12/2018, la quale ne è divenuta parte integrante e sostanziale ai sensi del relativo punto 1, persegue in ogni caso l'obiettivo – esplicitamente enunciato, come sopra illustrato, dalla deliberazione n. 12/2018 – del mantenimento delle strutture organizzative anche delle anzidette società a partecipazione mista pubblico-privata, attraverso la loro pubblicizzazione e la convergenza in CO.GE.S.I. come società consorziate.

Dato atto che, relativamente al territorio comunale, il Comune, alla luce delle deliberazioni n. 12/2018 e n. 6/2019, ha pertanto valutato conforme al modello di gestione *in house* del s.i.i. scelto e voluto dall'EGATO, in alternativa alla liquidazione ad Alpi Acque del valore residuo, il mantenimento della sua struttura organizzativa, attraverso il recesso consensuale integrale del socio privato Egea Acque, la successiva modifica del relativo statuto sociale volta a configurare la società come entità *in house* dei Comuni soci e il conseguente ingresso della medesima come società consorziata in CO.GE.S.I.

Vista la precedente deliberazione consiliare n. 38 del 26/09/2024 "determinazioni e indirizzi relativi al recesso del socio privato Egea Acque s.p.a. dalla società a partecipazione comunale Alpi Acque s.p.a., preliminare all'attuazione nel territorio comunale del modello organizzativo del servizio idrico integrato deliberato dall'Ente di Governo dell'ATO n. 4 Cuneese" con la quale il Comune, ai fini dell'attuazione di quanto sopra, ha già deliberato e autorizzato la complessiva operazione volta al recesso consensuale integrale del socio privato Egea Acque da Alpi Acque.

Preso atto che tale recesso consensuale integrale si è perfezionato ed è efficace, sicché la compagine societaria di Alpi Acque è ora interamente pubblica.

Vista la deliberazione consiliare n....., già assunta dal Consiglio nella medesima seduta odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Comune ha approvato le modifiche allo statuto da Alpi Acque volte a configurare la società come entità *in*

house dei Comuni soci, demandando ad Alpi Acque di compiere tutto quanto occorrente per la più sollecita adozione di tali modifiche da parte della società stessa.

Preso atto che analoghe delibere sono in corso di assunzione da parte di tutti i Comuni soci di Alpi Acque.

Rilevato, pertanto, che sussistono le condizioni che permettono, ora, di completare il percorso, come sopra delineato, volto a mantenere la struttura organizzativa di Alpi Acque nel contesto della gestione *in house* di CO.GE.S.I., tramite l'ingresso della medesima come società consorziata in CO.GE.S.I.

Visto l'art. 5 dello statuto sociale di CO.GE.S.I., a mente del quale:

- possono essere soci della società «*gli Enti locali della provincia di Cuneo e le Società interamente pubbliche, dagli stessi Enti controllate e partecipate, in possesso di struttura, capacità e requisiti idonei all'erogazione dei servizi idrici*»;
- l'ammissione di nuovi soci è «*subordinata alla manifestazione di gradimento dell'Assemblea*», «*previa domanda scritta da parte dell'interessato*».

Vista la nota con la quale Alpi Acque ha informato il Comune che:

- la domanda di Alpi Acque di adesione a CO.GE.S.I. è già stata presentata, in attuazione delle sopra menzionate deliberazioni consiliari, condizionatamente all'adozione delle modifiche statutarie per la configurazione di Alpi Acque come società *in house* dei Comuni soci;
- il gradimento di CO.GE.S.I. all'ingresso di Alpi Acque nella compagine societaria è già stato manifestato con delibera dell'assemblea dei soci di CO.GE.S.I. nella seduta dello scorso 20 novembre;
- la quota nominale del capitale sociale di CO.GE.S.I. spettante ad Alpi Acque, determinata ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale di CO.GE.S.I. come «*sommatoria delle quote spettanti ai comuni soci*», ciascuna «*proporzionale rispetto alla popolazione residente risultante dalla rilevazione ISTAT del 1° (primo) gennaio 2018 (duemiladiciotto)*», sarà pari al 14,38658%;
- la quota effettiva del capitale sociale di CO.GE.S.I. spettante ad Alpi Acque corrisponderà, invece, al 15,00645% del capitale di COGESI ad oggi sottoscritto;
- l'ingresso di Alpi Acque in CO.GE.S.I. avverrà tramite la sottoscrizione di quote del capitale sociale di CO.GE.S.I., frutto dell'aumento deliberato nel 2024 fino ad euro 3 milioni, per un controvalore di € 431.597,34, corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte.

Considerato che la sottoscrizione delle quote da parte di Alpi Acque non comporterà alcun esborso per i Comuni soci, perché l'importo sarà versato da Alpi Acque attingendo a proprie risorse finanziarie.

Ritenuto, pertanto, che l'ingresso di Alpi Acque in CO.GE.S.I. può essere autorizzato sin d'ora, fermo restando che l'operazione potrà essere perfezionata quando avranno assunto efficacia le suindicate modifiche dello statuto da Alpi Acque volte a configurare la società come entità *in house* dei Comuni soci.

Considerato atto che l'acquisto, da parte del Comune, della partecipazione indiretta in CO.GE.S.I. per il tramite di Alpi Acque – la quale, per effetto delle suindicate modifiche del statuto sociale in corso di approvazione, sarà società *in house* dei Comuni soci e quindi sottoposta al loro controllo analogo congiunto – non è da ritenere compreso nella sfera applicativa dell'art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società

a partecipazione pubblica (di seguito “t.u.s.p.”), perché avviene, come disposto dal comma 1 di tale art. 5, «in conformità a espresse previsioni legislative», stante la doverosità della partecipazione del Comune, anche in forma indiretta, al capitale di CO.GE.S.I., affidataria *in house* del s.i.i. nell'ATO n. 4 Cuneese di cui il Comune è parte, ai fini della compiuta attuazione nel territorio comunale del modello organizzativo del s.i.i. già da tempo scelto, voluto e deliberato dall'EGATO.

Valutato, ad ogni buon conto, che la partecipazione indiretta del Comune a CO.GE.S.I., per il tramite di Alpi Acque e congiuntamente agli altri Comuni soci di questa, è soluzione più vantaggiosa rispetto all'ipotesi alternativa della partecipazione diretta del Comune a CO.GE.S.I., posto che la partecipazione diretta del Comune, così come degli altri Comuni oggi soci di Alpi Acque, al capitale di CO.GE.S.I.:

- comporterebbe la messa in liquidazione di Alpi Acque, con il trasferimento da questa a CO.GE.S.I. – come sopra illustrato – dei beni strumentali al s.i.i. a fronte del pagamento del valore residuo; senonché, tale valore residuo, calcolato secondo i criteri dell'Autorità di regolazione ARERA, sarebbe pari, al 31 dicembre 2022, a € 9.154.442, a fronte di un valore di tali beni, alla stessa data, di € 11.919.661; si genererebbe, pertanto, un'inaccettabile sopravvenienza passiva di € 2.765.219 (sempre calcolata al 31 dicembre 2022);
- sarebbe, comunque, altamente pregiudizievole per gli interessi degli utenti residenti nei Comuni oggi soci di Alpi Acque, giacché essi perderebbero i vantaggi derivanti del presidio territoriale di prossimità offerto loro dalla presenza di una società operativa come Alpi Acque, dotata di indubbia competenza ed esperienza e di capacità tecniche e professionali, avendo gestito ininterrottamente il s.i.i. sui territori dei Comuni soci dal 1998; a questo riguardo, si tenga presente che, in base al disciplinare che regolerà i rapporti tra CO.GE.S.I. e Alpi Acque, saranno di competenza della seconda, tra l'altro, l'intera attività di gestione delle reti e degli impianti nei territori dei Comuni soci, comprese le manutenzioni, anche straordinarie, e le nuove opere, il *front office* con gli utenti, le ispezioni, i controlli, il pronto intervento, la riparazione guasti, gli allacciamenti delle nuove utenze, i controlli di qualità sulle acque;
- discriminerebbe gli anzidetti utenti rispetto ai restanti utenti insediati nell'ATO n. 4 Cuneese, i cui territori sono invece presidiati e serviti da altre società operative consorziate in CO.GE.S.I., con i vantaggi di cui sopra;
- si porrebbe, in definitiva, in contrasto con gli stessi obiettivi del modello organizzativo del s.i.i. deliberato dall'EGATO per l'ATO n. 4 Cuneese, il quale postula – come sopra illustrato – la presenza di società operative territoriali partecipate direttamente dai Comuni e consorziate in CO.GE.S.I., allo scopo di valorizzare le diverse realtà locali dell'ATO e garantire agli utenti la prossimità nell'esplicazione del servizio, pur nell'unicità d'ambito dell'affidamento e della responsabilità della gestione;
- ridurrebbe notevolmente la capacità dei Comuni di incidere sulla *governance* di CO.GE.S.I., tenuto conto che, tramite Alpi Acque, i Comuni soci della stessa verranno congiuntamente a disporre – come detto – di circa il 14% del capitale di CO.GE.S.I. e saranno, perciò, il terzo socio di CO.GE.S.I. (dopo ACDA s.p.a., con il 41% circa, e SISI s.r.l., con il 22% circa), in grado, come tale, di svolgere un ruolo determinante ai fini dell'adozione delle più importanti delibere dell'assemblea sociale di CO.GE.S.I., per le quali l'art. 12, comma 6), ultimo periodo dello statuto sociale di CO.GE.S.I., in funzione del controllo analogo congiunto dei soci sulla società, richiede il voto favorevole del 70% del capitale sociale, ivi comprese le delibere per la nomina degli amministratori e l'approvazione delle decisioni strategiche e di indirizzo;
- potrebbe mettere a rischio l'applicazione della specifica tariffa già approvata, con deliberazione della Conferenza dei rappresentanti degli enti locali partecipanti all'EGATO

22 ottobre 2024, n. 21, quale corrispettivo per la gestione del s.i.i. da parte di Alpi Acque per il periodo tariffario 2024-2029, la quale presenta margini di incremento inferiori a quelli della tariffa approvata da tale stessa deliberazione per le gestioni già consorziate in CO.GE.S.I.

Riscontrate, quindi, con riguardo all'acquisto della partecipazione indiretta in CO.GE.S.I. tramite Alpi Acque:

- la convenienza e la sostenibilità sotto i profili patrimoniale, della soddisfazione degli utenti, della *governance* e tariffario;
- la conseguente rispondenza a principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, posto che l'acquisto non avviene attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche ed è comunque effettuato al valore nominale delle azioni sottoscritte.

Considerato, di conseguenza, che il predetto acquisto è in ogni caso conforme a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 t.u.s.p., ancorché – come detto – si tratti di norma non ritenuta applicabile alla fattispecie.

Dato atto che lo schema del presente atto deliberativo è stato prudenzialmente sottoposto, se e per quanto potesse occorrere, a «*consultazione pubblica*» ai sensi del comma 2, ultimo periodo, dell'art. 5 t.u.s.p., ancorché – come detto – si tratti di norma non ritenuta applicabile alla fattispecie.

Dato atto che tale consultazione pubblica è avvenuta mediante avviso all'albo pretorio online sul sito istituzionale e pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del Comune, che ha avuto il seguente esito.....

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Rilevata, infine, l'opportunità di effettuare in via prudenziale, sempre se e per quanto possa occorrere, la trasmissione del presente atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Piemonte, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 t.u.s.p., ancorché – come detto – si tratti di norma non ritenuta applicabile alla fattispecie.

Con separata votazione

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare l'acquisto della partecipazione in CO.GE.S.I. per il tramite di Alpi Acque, nei termini e alle condizioni indicati nelle premesse.
3. Di demandare:
 - ad Alpi Acque di compiere tutto quanto occorrente ai fini del perfezionamento dell'acquisto di cui al punto 2.;

– al Sindaco, nell'esercizio dei diritti di socio, di votare a favore di ogni delibera dell'assemblea dei soci di Alpi Acque a ciò correlata.

4. Di demandare al Sindaco di trasmettere il presente atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Piemonte.